



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

INDICE

Disposizioni Generali	4
Art. 1 Oggetto e Finalità.....	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Ambiti Territoriali	4
Art. 4 Concessioni e Autorizzazioni.....	5
Art. 5 Temporaneità	5
Art. 6 Divieti.....	5
Art. 7 Vincoli	6
Art. 8 Densità.....	6
Art. 9 Occupazione	7
Art. 10 Indicazioni particolari	9
Art. 11 Pubblicità	10
Art. 12 Impianti Tecnologici.....	10
Art. 13 Lavori Pubblici e Pubbliche Necessità.....	11
Art. 14 Danneggiamenti	11
Art. 15 Manutenzione.....	11
Art. 16 Revoche Sospensive	12
Art. 17 Restituzione del Suolo	12
Art. 18 Forme Materiali e Colori.....	12
Art. 19 Richieste di Concessione	13
Art. 20 Richiesta di Subingresso o di Rinnovo	14
Art. 21 Istruttoria	14
Art. 22 Rinuncia	15
Art. 23 Aggiornamenti	15
Art. 24 Occupazioni Abusive e Rimozioni	15

Art. 25 Tutela salute e ambiente.....	16
Art. 26 Divieti.....	16
Art. 27 Indicazioni Operative in Materia di Acustica.....	17
Art. 28 Orari	17
Art. 29 Monitoraggio	19
Art. 30 Sistema Sanzionatorio	20
Art. 31 Norma Transitoria.....	20
Art.32 Disposizioni Finali	21
Scheda N° 1 - Tavoli e Sedie	22
Scheda N° 2- Tende.....	24
Scheda N° 3 - Pergolati	26
Scheda N° 4 - Ombrelloni	27
Scheda N° 5 - Fioriere ed Elementi di Delimitazione.....	28
Scheda n. 6 - Pedane, Pavimentazioni, Tappeti e Zerbini.	30
Scheda n. 7 - Dehors Stagionali	32

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1.1 Il presente Regolamento:

- a) disciplina l'occupazione di suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, per l'installazione di arredo urbano e dei dehors in relazione alle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto esterne ai pubblici esercizi;
- b) determina i criteri per l'inserimento ambientale dell'arredo urbano e dei dehors, le caratteristiche delle strutture e degli arredi ammessi in relazione alla zona urbanistica in cui sono da collocarsi e le procedure per il conseguimento della specifica Concessione.

1.2 Esso ha l'obiettivo di essere uno strumento di riqualificazione dell'ambiente urbano, fornisce criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine ed ornamento alla città.

1.3 Questo strumento regolamentare si propone inoltre di ridurre i tempi di rilascio dell'autorizzazione, attraverso uno snellimento dell'iter procedurale e grazie all'individuazione di tipologie di manufatti concedibili.

1.4 Il tipo di classificazione introdotto tende anche a semplificare e a migliorare la comunicazione tra gli Uffici e la cittadinanza, al fine di una maggior trasparenza amministrativa.

1.5 Il regolamento inoltre consente ai titolari di attività commerciali ubicate nella medesima area di presentare progetti di arredo coordinati, finalizzati alla valorizzazione degli spazi pubblici antistanti gli esercizi stessi.

Art. 2

Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per **Concessione**: l'atto amministrativo con cui si concede al titolare dell'esercizio commerciale, così come definito dalla legge regionale n. 6/2010, Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, l'occupazione a titolo temporaneo di una porzione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors;
- b) per **Autorizzazione**: l'atto amministrativo con cui si concede al titolare dell'esercizio commerciale, l'occupazione per breve periodo di una porzione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano;
- c) per **Arredo urbano**: gli elementi temporanei (sedute, tavoli, ombrelloni, elementi riscaldanti, fioriere, pedane, ecc.) che possono essere collocati all'esterno delle attività commerciali al fine di creare spazi per miglioramento estetico e/o per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto.

Art. 3

Ambiti territoriali

3.1 Si individuano le seguenti porzioni di territorio, ovvero zone, in relazione alle quali sono definite, nel presente Regolamento, le caratteristiche delle strutture ammesse:

- A) Ambito territoriale rappresentato dal Centro storico, così come individuato nel vigente PGT;
- B) Tutti gli altri ambiti territoriali non inclusi nella lettera A)

3.2 L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

Art. 4
Concessioni ed autorizzazioni

4.1 L'occupazione di suolo pubblico può realizzarsi previo rilascio di Concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, Servizio SUAP e Polizia Amministrativa o ufficio comunale preposto. Tale rilascio è subordinato al pagamento relativo alla prima annualità del canone per le occupazioni permanenti.

4.2 Qualora l'occupazione ricada all'interno di parchi, giardini pubblici, aiuole e aree sterrate, o comunque recintate, la concessione è rilasciata previo parere del competente Ufficio comunale.

4.3 E' fatto obbligo al titolare della concessione di consentire l'accesso all'area ai funzionari ed agli addetti degli Enti preposti al controllo ai quali, se richiesto, dovranno essere esibiti tutti i documenti relativi all'utilizzo dell'area.

4.4 Le occupazioni di suolo pubblico finalizzate all'inaugurazione di attività commerciali/di servizio/produzione nonché quelle effettuate in occasione di eventi, sagre, cessioni a fini solidaristici ecc., stante l'occasionalità e la temporaneità delle stesse, possono realizzarsi previo rilascio di Autorizzazione da parte del SUAP e Polizia Amministrativa o ufficio comunale preposto, che provvede all'acquisizione dei pareri di competenza

Art. 5
Temporaneità

5.1 Tutti gli arredi disciplinati nel presente regolamento hanno carattere temporaneo e devono essere smontabili.

5.2 La transitorietà non può essere a discapito della qualità: i manufatti, anche se rimovibili, non devono avere un aspetto provvisorio e/o trasandato e devono essere tenuti in ottimo stato di manutenzione.

5.3 L'occupazione di suolo pubblico può essere limitata a determinati giorni e ore della giornata e comunque non deve essere causa di disturbo a terzi.

5.4 La durata massima della concessione è di 5 anni.

5.5 La concessione è rinnovabile a seguito di presentazione dell'istanza di cui all'art. 20.

Art. 6
Divieti

6.1 La posa di manufatti d'arredo è vietata ovunque sia previsto dalle normative vigenti ed in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico.

- 6.2** L'occupazione del suolo non può essere concessa:
- a) sulle carreggiate stradali, fatte salve le aree pedonali;
 - b) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
 - c) sulle isole spartitraffico; possono essere concesse deroghe qualora l'attraversamento stradale non comporti alcun intralcio al traffico, né pericolosità di sorta;
 - d) in corrispondenza di intercapedini, salvo nulla osta dei settori/enti interessati e/o dei proprietari;
 - e) nelle aree appositamente attrezzate per la sosta, fatte salve diverse disposizioni approvate dalla Giunta Comunale.

6.3 Sono vietati tutti i manufatti non autorizzati nell'atto di concessione; è vietata l'affissione con chiodi, la posa di cavi o di qualsiasi oggetto sulle piante.

Art. 7 Vincoli

7.1 In presenza di vincoli di tutela monumentale (legge 1089/39 e successive modifiche ed integrazioni) è necessario ottenere il preventivo benestare della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

7.2 In presenza di vincoli di tutela ambientale (legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni), in regime di subdelega nei confronti dell'Amministrazione Comunale, è necessario acquisire il preventivo nulla osta del Servizio Tutela e Valorizzazione del paesaggio.

Art. 8 Densità

8.1 L'Amministrazione stabilisce, con il presente Regolamento, un limite di occupazione del suolo pubblico nelle diverse zone della città, definendo aree di pertinenza e/o una percentuale di occupazione.

8.2 L'occupazione di suolo pubblico con arredo urbano deve realizzarsi di norma in adiacenza all'esercizio stesso.

8.3 Nei casi in cui non vi fosse la possibilità di collocare elementi di arredo urbano in adiacenza all'esercizio, il richiedente può proporre soluzioni alternative da sottoporre a verifica di fattibilità degli uffici comunali preposti, a condizione che eventuali attraversamenti, tra il locale e l'area oggetto dell'occupazione, siano eseguiti in assoluta sicurezza e l'occupazione sia compatibile con gli aspetti ambientali/estetici del contesto.

Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

8.4 Le Concessioni di cui sopra dovranno:

- a) avere una superficie di somministrazione dell'esercizio non superiore a mq. 50,00 nell'ambito territoriale A) e non superiore a mq. 100,00 nell'ambito territoriale B).
- b) Nel caso venga richiesta una superficie maggiore di quella indicata al punto precedente la superficie in eccedenza di quella indicata al punto precedente non potrà superare il 100% della superficie di somministrazione dell'esercizio.

c) La superficie complessiva dei punti precedenti non deve superare i 200mq in area A e 300 in area B.

8.5 Le Concessioni relative alle installazioni di dehors dovranno avere, senza alcuna possibilità di deroga o integrazione, una superficie di somministrazione dell'esercizio non superiore a mq. 25,00 nell'ambito territoriale A) e non superiore a mq. 50,00 nell'ambito territoriale B).

8.6 L'occupazione di suolo pubblico ai fini di collocarvi i dehors può essere richiesta per un periodo massimo che va dal 1 novembre al 31 marzo.

8.7 Sono fatte salve le limitazioni previste nelle schede allegate in particolare quelle relative a pergolati, pedane, pavimentazioni, dehors stagionali e fermo restando, in tutti i casi, l'obbligatorietà di mantenere libera al transito una corsia di larghezza minima pari a m. 3,00 per il transito di mezzi di soccorso ed emergenza.

Art. 9 Occupazione

9.1 L'occupazione deve realizzarsi in adiacenza all'esercizio del concessionario.

Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza.

9.2 L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale presente.

9.3 In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

9.4 In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate, l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi ed i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

Possono essere concesse deroghe in particolari situazioni geometriche e strutturali dei marciapiedi e, inoltre, qualora il triangolo citato non sia già predeterminato dalle caratteristiche geometriche del sedime stradale o dell'edificio stesso.

9.5 La larghezza del marciapiede è pari alla distanza fra il cordolo e l'edificio prospiciente, salvo nei seguenti casi:

9.5.1 qualora siano presenti dissuasori di sosta (anche in forma di vaso) la larghezza del marciapiede dovrà essere misurata dai suddetti manufatti e non dal bordo dei marciapiedi;

9.5.2 in presenza di aree sterrate, purché rialzate o comunque

recintate, la larghezza del marciapiede dovrà essere misurata dal limite di delimitazione;

9.5.3 le isole salvagente adiacenti e raccordate al marciapiede, destinate al riparo e alla sosta dei pedoni in corrispondenza di fermate dei trasporti collettivi, si intendono escluse dalla larghezza del marciapiede stesso.

9.6 In corrispondenza di fermate autobus, l'occupazione può essere autorizzata solo quando non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri, a condizione che sia comunque preservato un corridoio pedonale di ampiezza (misurata dal bordo del marciapiede) di almeno mt. 3,00 lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art. 158 del Codice della Strada (mt. 15,00 dal cartello segnalatore). Eventuali deroghe a tale disposizione potranno essere richieste dalla parte e sottoposte alla verifica degli uffici e degli enti competenti, compreso il gestore della linea di trasporto pubblico interessata.

9.6.1 Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale devono rispettare le seguenti distanze:

9.6.2 almeno mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili, dai punti di chiamata di polizia, ambulanze, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici;

9.6.3 almeno mt. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, ecc., calcolati dalla proiezione al suolo del tetto;

9.6.4 almeno mt. 5,00 dalla prima e dall'ultima pompa erogatrice o serbatoio di impianti di distribuzione carburanti;

9.6.5 almeno mt. 10,00 misurati dal primo gradino delle scale di accesso dei sottopassaggi pedonali, se sulla direttrice del corridoio d'uscita. In ogni caso dovrà essere garantito un agevole spazio laterale valutato in relazione al flusso pedonale e ad eventuali interventi di soccorso;

9.6.6 almeno mt. 1,20 misurati a raggio dal colletto delle piante e almeno mt. 1,50 dal bordo delle aiuole. Tale misura potrà essere aumentata in prossimità di piante monumentali e/o di pregio; si può derogare a tali distanze nel caso in cui l'apparato radicale sia già circoscritto nei marciapiedi, con apposita bordatura.

9.6.7 In presenza di asfalto o pavimentazione autobloccante le richieste dovranno essere valutate caso per caso;

9.6.8 in presenza di piste ciclabili, sui marciapiedi deve essere lasciato un corridoio pedonale di mt. 2,00;

9.6.9 i chiusini, le botole e i grigliati di aerazione devono essere lasciati completamente liberi da qualsiasi tipo di copertura, in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità da parte del personale addetto alla manutenzione.

9.6.10 in presenza di monumenti deve essere lasciato libero un congruo spazio per la fruizione degli stessi e per non impedirne la visuale prospettica;

9.7 Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, nonché nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle

persone con limitata o impedita capacità motoria; altresì possono essere autorizzate esclusivamente occupazioni conformi allo specifico contesto.

9.8 Al fine di garantire l'esposizione dei rifiuti nei giorni ed orari previsti, dovrà essere individuato uno spazio libero, in corrispondenza del proprio esercizio senza arrecare molestia e/o danno ad altre utenze domestiche o meno.

Art. 10

Indicazioni particolari

10.1 La Concessione e l'Autorizzazione di cui al precedente art.4, devono essere adibite unicamente a quanto concesso/autorizzato, nel rispetto della normativa vigente, regolamenti e ordinanze comunali.

10.2 Nell'area oggetto di concessione non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione di alimenti e bevande ivi compresi i banco-frigo.

10.3 Gli impianti elettrici eventualmente installati, devono comunque essere conformi alla vigente normativa.

10.4 All'interno delle aree interessate da occupazione di suolo valgono le seguenti indicazioni:

10.4.1 per i locali di somministrazione potranno essere autorizzati eventuali oggetti di completamento, quali carrelli e/o leggio porta-menù, etc., che dovranno essere rimossi tassativamente a fine giornata.

10.5 L'installazione di auto parlanti o di apparecchiature di diffusione sonora è vietata. Per gli intrattenimenti musicali, nel rispetto dei limiti temporali e di emissione sonora previsti dalle normative, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, il titolare dell'esercizio è tenuto a presentare istanza attraverso il portale S.U.A.P., corredata della necessaria documentazione compresa la valutazione previsionale di impatto acustico o, qualora prevista, la relativa autorizzazione in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per le finalità dell'intrattenimento, qualora siano installati impianti elettrici, questi ultimi devono essere conformi alla vigente normativa e la relativa certificazione dovrà essere allegata all'istanza.

10.6 L'utilizzo dell'occupazione deve rispettare l'orario dell'apertura dell'esercizio cui è annesso. A chiusura esercizio gli arredi e le strutture devono essere ricoverati all'interno del locale, lasciando lo spazio pubblico libero da ogni ingombro. Qualora per motivi di spazio e/o gestione logistica non è possibile ricoverare le strutture all'interno, può essere autorizzata l'occupazione durante la chiusura dell'esercizio a condizione che venga circoscritto in una area ridotta, con le strutture adeguatamente accatastate e bloccate, in modo da non poter essere impropriamente prelevate o utilizzate da passanti. L'area e le modalità di utilizzo devono essere espressamente indicate nell'autorizzazione anche ai fini dell'applicazione dei tributi locali.

Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica il

concessionario ha l'obbligo di porre ogni attenzione atta a limitare il disagio derivante ai residenti nell'esercizio della sua attività all'aperto.

L'Amministrazione Comunale, a tal fine, si riserva la possibilità di ridurre l'occupazione o gli orari del suo utilizzo.

10.7 L'Amministrazione Comunale è sollevata e indenne da qualsiasi pretesa, molestia o danno, anche giudiziario, derivante dall'attività autorizzata che possa pervenire da terzi.

Art. 11 Pubblicità

11.1 Sono ammesse scritte pubblicitarie previa autorizzazione del competente Settore dell'Amministrazione Comunale, al quale dovrà essere inoltrata la relativa istanza.

11.1.1 La pubblicità dovrà essere prevista in spazi appositi, specificati nelle schede relative ai singoli manufatti, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia.

11.1.2 E' vietata ogni forma di pubblicità non attinente all'esercizio commerciale che richiede l'occupazione.

Art. 12 Impianti tecnologici

12.1 La posa dell'impianto di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli, nonché nel rispetto del regolamento comunale per l'illuminazione pubblica e privata.

12.2 L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti e al D.P.R. 547/55; l'impianto dovrà essere eseguito a regola d'arte e conforme alla legge 46/90 art. 9.

12.3 I faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia su tutte le luci esistenti sulla facciata dell'immobile, inoltre dovranno essere posizionati al di sopra delle vetrine in numero non superiore a due per vetrina e non dovranno sporgere oltre mt. 0,50. Lanterne e appliques possono essere installate ai lati delle vetrine e solo in presenza di marciapiedi; non dovranno avere sporgenza superiore a mt. 0,60 e altezza inferiore a mt. 2,20.

12.4 Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiatori di calore dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento, alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg, in spazi aperti e ben aerati (portici, o comunque spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta).

Gli irradiatori di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Qualora gli irradiatori di calore fossero collocati sotto tende solari o ombrosole, le stesse dovranno essere costituite da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni e/o disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

12.5 E' assolutamente vietato tenere, anche temporaneamente, bombole, sia cariche che scariche, in deposito nei locali privati non a norma e non autorizzati a tale scopo dagli Enti competenti.

Art. 13
Lavori pubblici e
pubbliche necessità

13.1 Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso l'Ente interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio dei lavori;
- b) per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire anche solo verbalmente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere di persona le strutture, i costi dell'intervento saranno a carico della proprietà;
- c) in caso di eventi organizzati e/o autorizzati dall'Amministrazione comunale, la stessa provvederà ad informare gli esercenti con nota formale, prima dell'evento.

Art. 14
Danneggiamenti

14.1 Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi d'arredo esposti, sarà a carico degli esercenti.

14.2 Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro, di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 15
Manutenzione

15.1 Tutti i manufatti devono essere sempre in ordine, puliti e funzionali.

15.2 Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve diventare deposito di masserizie o altro.

15.3 E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza, pena la revoca della concessione. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

15.4 Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi devono essere sostituiti nei termini indicati dall'Amministrazione stessa, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

**Art. 16
Revoche
Sospensive**

16.1 La Concessione è revocabile nei seguenti casi:

- a. quando l'Amministrazione Comunale decida di usare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente i soggetti interessati;
- b. quando agli arredi autorizzati vengano apportate sensibili modifiche rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- c. quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- d. qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
- e. qualora vengano a mancare i nulla-osta prescritti dall'art. 7;
- f. qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica.

16.2 Nei casi previsti dai punti b), c), d), f) del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 13 e per interventi privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

**Art. 17
Restituzione
del suolo**

17.1 Il suolo occupato deve essere lasciato libero da ogni manufatto ed essere reso in pristino stato nei seguenti casi:

- a) nei periodi non autorizzati;
- b) allo scadere o alla revoca della concessione;
- c) in caso di sospensione temporanea, salvo diverse prescrizioni.

**Art. 18
Forme materiali
e colori**

18.1 Le indicazioni sulle caratteristiche estetiche e funzionali di arredo sono specificate nelle schede facenti parte del presente Regolamento, tali schede potranno essere integrate e/o modificate con provvedimento di Giunta Comunale. Le previsioni tecniche, funzionali ed estetiche contenute nelle predette schede rivestono carattere di obbligatorietà per gli operatori che pertanto nella realizzazione, posa delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento, dovranno necessariamente conformarsi alle medesime rispetto alle modalità di progettazione dell'occupazione, alla scelta dei materiali, delle tipologie, dei modelli di arredi e delle strumentazioni tecnologiche utilizzabili.

18.2 L'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche tipologie

di arredo in aree in cui voglia ottenere una particolare continuità stilistica e visiva.

18.3 Gli esercenti e/o le Associazioni di commercianti, mediante unica istanza, potranno presentare all'Amministrazione progetti condivisi relativi a diverse proposte di occupazione di suolo pubblico.

Tali progetti dovranno avere come finalità quella di valorizzare ed incentivare il coordinamento fra gli esercenti, amministrazione ed altri enti, per l'individuazione delle migliori soluzioni insediative.

Art. 19 **Richieste di** **concessione**

19.1 Le domande dovranno essere presentate secondo le indicazioni contenute nell'apposito modello presente nel portale telematico del S.U.A.P. e dovranno contenere, tra gli altri, i seguenti elementi:

- a) dati della autorizzazione commerciale esistente (SCIA) e l'ubicazione dell'esercizio;
- b) descrizione dettagliata, comprensiva di colori e immagini fotografiche, degli elementi di arredo con i quali si intende occupare il suolo pubblico;
- c) planimetria in scala 1:100 con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata, l'indicazione e modalità dello spazio occupato, i percorsi pedonali e veicolari, la disciplina di sosta e le eventuali fermate dei mezzi pubblici, nonché di ogni elemento utile alla valutazione dell'istanza;
- d) atto d'assenso dei proprietari e/o dell'amministratore dello stabile a seconda dei soggetti interessati, qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di pubblico passaggio;
- e) dichiarazione di assenso della proprietà dell'immobile e/o dell'amministratore dello stabile all'installazione di tende e faretti, resa in carta libera ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- f) una fotografia a colori dello stato dei luoghi;
- g) progetto architettonico (per dehors), a firma di tecnico abilitato;
- h) dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della vigente normativa degli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o impiegati.

19.2 Tutte le domande riguardanti aree o edifici sottoposti alla Legge n. 1089/39 e successive modifiche ed integrazioni dovranno ottenere il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.

19.3 Tutte le domande riguardanti aree o edifici sottoposti alla Legge n. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni dovranno ottenere, nei casi previsti dall'art. 7.2., il nulla osta del Servizio Tutela e Valorizzazione del paesaggio.

19.4 I progetti tipologicamente non rispondenti al presente disciplinare saranno comunque valutati secondo un iter procedurale che coinvolgerà tutti i Settori interessati.

19.5 Le concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico per esercizi di somministrazione potranno essere rilasciate solo previa acquisizione della licenza di esercizio intestata al richiedente.

19.6 Le concessioni relative alle occupazioni di spazio pubblico potranno essere rilasciate solo previa acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, sul quale dovrà essere riportata, di norma, apposita dicitura relativa alle normative antimafia.

19.8 L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare le opportune verifiche.

19.9. Il rilascio dell'atto è comunque subordinato alla stipula di polizza assicurativa a garanzia dei danni eventualmente causati dal concessionario nella misura indicata dal competente Ufficio.

Art. 20 **Richiesta di** **Subingresso** **o di rinnovo**

20.1 Con le stesse modalità di presentazione di cui all'art. 19 comma 1, dev'essere presentata istanza di subingresso o rinnovo della Concessione.

20.2 All'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto concesso precedentemente.

20.3 All'istanza dovrà essere allegata la documentazione adeguatamente volturata, in caso di subentro, oppure rinnovata (es.: assicurazione).

20.4 Il S.U.A.P. verifica la completezza della documentazione relativa all'istanza di subingresso/rinnovo e provvede al rilascio della concessione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

20.5 In caso di subentro, la tipologia e la durata della concessione rimangono invariate rispetto alla concessione originaria.

20.6 Il rilascio della concessione in subingresso o in rinnovo è comunque sottoposto al rispetto delle normative e/o regolamenti nel frattempo intervenuti.

20.7 Il mancato pagamento del canone costituisce motivo di diniego al rinnovo/subentro.

Art. 21 **Istruttoria**

21.1 Il termine per la conclusione del procedimento, relativamente a richieste conformi al presente disciplinare, può variare a seconda del numero dei Settori coinvolti nell'esame della richiesta. In ogni caso il termine massimo per il rilascio del provvedimento finale non dovrà superare i 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza dal S.U.A.P., ad esclusione delle domande che necessitano della verifica dei servizi pubblici correnti in sottosuolo. Detto termine si interrompe nel caso di richiesta di documentazione da parte dell'Ufficio competente.

21.2 Le istanze di concessione nonché quelle di rinnovo o subingresso, per quanto non previsto dal presente regolamento, sono altresì

soggette alla specifica disciplina di cui al regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico di cui alla Legge 160/2019.

**Art. 22
Rinuncia**

22.1 Qualora, durante l'istruttoria, il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo.

**Art. 23
Aggiornamenti**

23.1 Il presente regolamento potrà essere periodicamente aggiornato.

23.2 Per l'applicazione del Canone unico (CUP) di cui alla legge 160/2019, si rimanda al relativo regolamento di applicazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18.02.2021, nonché alle deliberazioni tariffarie come vigenti per anno di riferimento. Per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) di cui alla Legge 147/2013, si applica il Regolamento di disciplina del tributo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19.05.2014 e successive modificazioni ed integrazioni, congiuntamente al sopra citato regolamento di disciplina del canone unico nonché le tariffe come vigenti per anno di riferimento.

23.3 I riferimenti regolamentari di cui al punto 23.2 si intendono automaticamente aggiornati in caso di variazione normativa e/o in caso di modificazione o sostituzione dei predetti regolamenti.

**Art. 24
Occupazioni abusive e rimozioni**

24.1 Le occupazioni effettuate senza autorizzazioni o concessioni comunali sono considerate abusive.

Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

- a) difformi alle disposizioni di concessione o autorizzazione;
- b) che si protraggano oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero che si protraggano oltre la data di revoca, o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.

24.2 L'Amministrazione, nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, ordina al trasgressore di rimuovere le opere abusive assegnando un congruo termine per provvedervi.

**ART. 25
Tutela salute ed ambiente**

25.1 Il presente capo ha come obiettivo quello di individuare indicazioni operative agli esercenti a tutela della salute, dell'ambiente, del verde della quiete e sicurezza pubblica, oltre che del decoro urbano e dei beni culturali.

25.2 I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi artigianali e commerciali di vendita

di beni alimentari che consentono il consumo degli alimenti sul posto, al fine di favorire la collaborazione con l'Amministrazione comunale nel perseguimento delle finalità pubblicistiche relative alla tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali, adottano misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata con particolare riguardo a:

- a) **PULIZIA:** assicurando la completa pulizia e le massime condizioni di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e alle eventuali aree in concessione. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari anche da asporto, a tal fine, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere) ed assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali consentendone l'utilizzo gratuito ai propri clienti; al contrario, non dovranno essere collocati contenitori porta bicchieri e/o bevande su mensole, davanzali, eccetera, esterni ai locali.
- b) **MITIGAZIONE DEL RUMORE E DEL DISTURBO:** adottando ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne (dalle 23 alle 7), ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali nonché nelle loro immediate adiacenze, generi disturbo alla quiete pubblica, come ad esempio la sensibilizzazione degli avventori affinché all'uscita dai locali nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici.
- c) **INFORMAZIONE:** esponendo idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale.

Art. 26 Divieti

26.1 Al fine di contrastare il degrado ed i pericoli derivanti dall'abbandono di contenitori di bevande in spazi pubblici, nelle aree per le quali è stata adottata l'ordinanza sindacale di riduzione degli orari ai sensi del successivo art. 28, sono determinate le seguenti disposizioni:

1. **VENDITA PER ASPORTO** - E' vietata, ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle ore 23.00 fine alle ore 07.00, la vendita (anche attraverso distributori automatici) per asporto di bevande in contenitori di vetro o latta. E' fatta salva la consegna a domicilio.

2. **CONTENITORI PER LA SOMMINISTRAZIONE** - I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria

pertinenza (c.d. dehors); nel caso in cui i clienti consumino al banco e/o abbiano la possibilità di uscire all'esterno del locale, dovranno essere utilizzati bicchieri di materiale compostabile usa e getta, previa assunzione di specifico impegno a garantire la pulizia della strada circostante.

3. DEROGHE - In occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, a discrezione dell'Amministrazione comunale, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche di cui ai punti precedenti, anche su richiesta dell'esercente interessato.

Art.27

Indicazioni operative in materia di acustica

27.1. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono tenute al rispetto dei limiti di emissioni sonore di cui al DPCM 14/11/1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore", della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante la legge quadro sull'inquinamento acustico, della zonizzazione acustica, così come previsto dal Regolamento di attuazione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale e di quanto dichiarato e/o sottoposto a parere Arpa in sede di apertura dell'attività.

27.2 Fatto salvo quanto disposto dal regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose in materia di manifestazioni e spettacoli, è assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, delle attività artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo di alimenti sul posto.

Art. 28

ORARI

28.1 Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.

28.2 In attuazione dell'art. 50, comma 7, del Dlgs. 267/2000, il Sindaco può, con proprio provvedimento, coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale attraverso il presente regolamento e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

28.3 Con riferimento a singoli esercizi, intere vie, zone o quartieri, sulla base della documentazione istruttoria sia di carattere urbanistico (volta a identificare le zone della città potenzialmente esposte a problemi di convivenza tra attività commerciali e funzioni residenziali, in relazione alla presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi) che di ordine pubblico e sicurezza urbana (segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, ecc.) agli atti dell'Amministrazione, tali orari verranno disposti, con provvedimento del Sindaco ai sensi del comma precedente.

28.4 Il Sindaco, con proprio provvedimento, può concedere deroghe agli orari stabiliti ai sensi del comma precedente, anche con riferimento a singoli esercizi, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità delle attività e delle problematiche presenti, che comportano l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e temperare i vari interessi in questione. La permanenza di tali deroghe presuppone che l'esercizio interessato non sia destinatario di accertamenti di violazioni amministrative e procedimenti sanzionatori in materia di orario.

28.5 Le attività di somministrazione caratterizzate da esclusiva ospitalità interna ai locali e in strutture temporanee chiuse, con somministrazione effettuata esclusivamente all'interno di queste, che non inducono stazionamenti permanenti della propria clientela all'esterno delle aree di somministrazione, possono essere escluse dai provvedimenti di cui al presente articolo.

28.6 Gli esercenti l'attività commerciale al dettaglio in sede fissa, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'attività.

28.7 La Giunta comunale, per ragioni di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, può formulare indirizzi per il rilascio di nuove concessioni di dehors o il rinnovo delle stesse ovvero condizionarne gli orari di concessione, alla sottoscrizione di specifici accordi tra Comune e titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, diretti a minimizzare l'impatto sul suolo pubblico derivante dalle stesse.

28.8 Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via, gli esercenti, singolarmente o consorziandosi, possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

28.9 possono essere sottoscritti ex art. 11 della legge 07.08.1990, n. 241 tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago.

28.10 Gli accordi tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago devono prevedere l'assunzione di almeno cinque degli impegni di seguito elencati, fra cui obbligatoriamente quello indicato al punto a) ed h) per gli esercizi soggetti a restrizione di orario:

- a) impegno ad adottare ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ed esterni ai locali nonché nelle immediate adiacenze degli ingressi, generi disturbo alla quiete pubblica ad es. mediante l'utilizzo di proprio personale, steward urbani e/o addetti all'assistenza alla clientela.
- b) insonorizzazione dei locali e degli eventuali dehors chiusi;
- c) apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione

- sonora, tarati e certificati da un tecnico abilitato, presenti all'interno del locale;
- d) posizionamento di cestini e posaceneri nelle immediate adiacenze dei locali; al termine della serata tali supporti dovranno essere rimossi a cura dell'esercente;
 - e) organizzazione di eventi di profilo culturale o iniziative rivolte al bere responsabile, con cadenza almeno mensile;
 - f) punto Wi Fi gratuito accessibile durante l'intero orario di esercizio;
 - g) convenzione con parcheggi nelle aree limitrofe;
 - h) non presenza di slot machine e apparecchi VLT;
 - i) organizzazione - entro l'orario di chiusura - di navette per il trasferimento dei clienti in discoteche e locali di intrattenimento e spettacolo.

28.11 Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di temperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

28.12 Gli esercenti che sottoscrivono gli accordi di cui al precedente punto 9, accedono alla premialità del prolungamento dell'orario di apertura di un'ora rispetto all'orario di chiusura stabilito, se soggetti a restrizioni di orario; possono, inoltre, accedere alle seguenti premialità aggiuntive:

- a) riconoscimento, da parte dell'Amministrazione, della qualifica di locale virtuoso attestata da specifico logo e ospitalità sul sito del Comune;
- b) promozione da parte del Comune di iniziative di valorizzazione dei luoghi;
- c) individuazione e messa a disposizione, a canone agevolato, di spazi pubblici a favore dei locali virtuosi, per il periodo estivo, in cui svolgere manifestazioni ed esercitare la somministrazione; gli spazi pubblici saranno individuati in aree a basso impatto rispetto al tessuto residenziale.

Art. 29 **Monitoraggio**

29.1. Al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare, è costituito un apposito organo di monitoraggio, che si riunirà con cadenza almeno semestrale, costituito, oltre che da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, da n. 6 membri, individuati come segue:

- n. 2 componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria presenti sul territorio;
- n. 2 componenti in rappresentanza di ciascuna categoria di esercenti la cui attività sia collocata in zone soggette a restrizioni di orario;
- n. 2 componenti in rappresentanza dei residenti delle zone soggette a restrizioni di orario.

Art. 30 **Sistema sanzionatorio**

30.1 Fermo restando l'obbligo dell'assolvimento del Canone Unico e

della Tari per l'intera durata del periodo di occupazione concesso, ai sensi del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 18.02.2021, per l'occupazione abusiva del suolo pubblico si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), oltre al vigente Regolamento di Polizia Urbana. Si applicano altresì le specifiche prescrizioni sanzioni come previste nel sopra citato regolamento di disciplina del Canone unico, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo come contenute agli articoli 38, 40 comma 3, 42, 43 e 55.25.2 Per le violazioni alle norme del presente Regolamento in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da legge o altri Regolamenti, trova invece applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 comma 2 della Legge 689/81.

30.2 Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 3 commi 16, 17 e 18 della Legge 15 luglio 2009 n. 94.

30.3 Per le violazioni alle norme del presente Regolamento in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da legge o altri Regolamenti, trova invece applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 comma 2 della Legge 689/81.

30.4 In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici (D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.).

30.5 Le violazioni e le relative sanzioni saranno contestate ed irrogate dagli uffici preposti.

Art. 31

Norma transitoria

31.1 Le disposizioni del seguente regolamento si applicano dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento deliberativo che le approva.

31.2 I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti sono tenuti ad adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro tre anni. Nel caso di mancato adeguamento, l'Amministrazione procederà con la revoca della concessione, salvo che la parte si adegui entro i termini che verranno indicati nel provvedimento ingiuntivo.

31.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre l'adeguamento alla presente normativa in occasione di richieste di variazione relative alle concessioni già rilasciate.

31.4 In fase di prima applicazione del presente Regolamento, per l'annualità 2024, le autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa emergenziale Covid-19, sono prorogate, alle medesime condizioni ed in via transitoria, fino al 31.03.2024, salvo disdette o rilascio di nuovo

titolo entro il suddetto termine.

Art. 32
Disposizioni
finali

32.1 Il presente regolamento modifica e integra il vigente Regolamento per le attività di somministrazione.

32.2 Tutti gli aggiornamenti normativi riferiti alle leggi richiamate nel presente regolamento si intendono automaticamente recepiti, fermo restando l'obbligo di adeguare il regolamento medesimo alla nuova normativa qualora con essa contrastante.

Scheda n° 1

TAVOLI E SEDIE

Art. 1

Finalità

1.1 L'occupazione con tavoli e con sedie è finalizzata ai servizi di somministrazione all'aperto.

Art. 2

Occupazione

2.1 Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione, né coprire elementi caratteristici del luogo in cui sono ubicati;

2.2 L'occupazione può essere effettuata rasente il muro o ad una distanza di mt.6 dallo stesso, come stabilito dall'art. 8 del presente regolamento. In ogni caso deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 2,00. Sulle strade ad intenso flusso pedonale tale spazio verrà proporzionalmente aumentato sulla base di un apposito elenco predisposto dal Settore Traffico e Viabilità della Polizia Municipale e soggetto ad aggiornamenti periodici.

2.3 Le tipologie previste sono:

- a) Occupazione posta rasente ai muri
- b) Occupazione posta a mt.6 dal muro
- c) Occupazione posta su marciapiedi porticati

2.4 L'occupazione può essere consentita:

- a) sotto il porticato in adiacenza ai fabbricati o in adiacenza alle colonne (una ipotesi esclude l'altra) fino ad un massimo della metà della sua larghezza, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili e il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale non inferiore a mt. 2,00;
- b) sul marciapiede esterno al porticato alle medesime condizioni previste dalla presente scheda.

2.5 Al fine di garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area del marciapiede:

- sono vietate le occupazioni che insistono sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali e contemporaneamente interessanti uno o più varchi del porticato, estese dal filo del fabbricato fino al cordolo del marciapiede;

- in presenza di occupazioni con estensione superiore ai mt. 10 le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 situato in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.

2.6 Occupazioni poste su marciapiedi alberati e/o parzialmente in terra battuta

L'occupazione può avvenire a condizione che inizi ad una distanza di almeno mt. 1,20 - a raggio - attorno alle alberature.

**Art. 3
Transitorietà**

3.1 Durante le ore di chiusura i tavoli e le sedie devono essere rimossi. Qualora non sia possibile la rimozione gli stessi devono essere riposti in ordine e resi inutilizzabili.

**Art. 4
Dimensioni**

4.1 Lo spazio per le occupazioni deve rispettare quanto indicato all'art. 8.5 del presente regolamento.

4.2 Per le delimitazioni con fioriere si rimanda alla scheda n. 6

**Art. 5
Forma
materiali e colori**

5.1 Le tipologie di tali elementi devono seguire le indicazioni specifiche della Amministrazione Comunale e precisamente:

colore: grigio scuro canna di fucile;

materiale: ferro.

Scheda n° 2

TENDE

Art. 1

Definizione

1.1 Teli in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo e senza l'apposizione di teli laterali di chiusura.

Art. 2

Finalità

2.1 Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza.

Art. 3

Divieti

3.1 Le tende aggettanti saranno vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con lo stato dei luoghi.

Art. 4

Occupazione

4.1 L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'Amministrazione dello stabile.

4.2 E' consentita l'installazione di tende non avvolgibili a condizione che la loro sporgenza non sia superiore a mt. 1,00; le tende non avvolgibili non dovranno essere poste in sovrapposizione di facciata.

4.3 Sui marciapiedi aventi larghezza inferiore a mt. 2,50 vi deve essere una distanza minima di mt. 0,50 tra il bordo esterno della tenda e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiede.

4.4 Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a mt. 2,50 la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiede non dovrà essere inferiore a mt. 1,20.

Art. 5

Modalità di posa

5.1 E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici-decorativi.

5.2 Nelle nuove costruzioni le tende saranno collocate negli spazi all'uopo riservati e previsti in sede di progettazione delle facciate;

5.3 Nelle costruzioni esistenti :

a) ovunque sia possibile le tende per la vetrina singola, siano esse aperte o chiuse, dovranno essere comprese nella luce interna, in posizione raccolta non devono sovrapporsi od occultare gli elementi architettonici dei prospetti degli edifici, ma devono trovare opportuna sede tra le linee del fabbricato in modo da non interromperle o nasconderle alla vista. Tende di attività economiche che hanno sede nella stessa unità edilizia devono mantenere uguali la foggia, le dimensioni, il materiale e possibilmente il colore;

b) è vietato estendere la dimensione della tenda da un

capo all'altro di sequenze di più vetrine o ingressi contigui, così interessando senza soluzione di continuità interi fronti delle murature adiacenti alle vetrine;

- c) ove non sia possibile, i punti di aggancio verticali e/o orizzontali possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm. 15) sempre nel rispetto della forma architettonica dell'edificio;
- d) laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio sono vietate installazioni che comportino manomissioni di facciata. Sono altresì vietate le manomissioni di elementi di decoro.

5.4 Negli edifici vincolati le tende potranno essere concesse previo benestare dell'Ente preposto al vincolo e/o a seguito di un regolamento specifico di zona,.

Art. 6
Dimensioni

6.1 L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,20.

6.2 Sporgenza massima della tenda (misurata nella sua proiezione al suolo) mt. 3,50.

Art. 7
Pubblicità

7.1 E' consentita la pubblicità, previa autorizzazione del competente Settore, con il nome dell'esercizio o altro sulle mantovane; nel caso in cui non sia possibile tale collocazione, nelle nuove tende, essa va prevista nella parte estrema inferiore con una dimensione contenuta e proporzionata.

Art. 8
Temporaneità

8.1 Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende non devono essere aperte.

Art. 9
Forma materiali e colori

9.1 Le forme potranno essere a telo inclinato e/o a cupolina (per le luci "ad arco") per le vetrine; le tende tese tra i pilastri dei portici sono a telo verticale.

9.2 Potranno essere utilizzati materiali quali: tela, tessuto acrilico, tessuto PVC.

9.3 Nel Centro Storico si privilegiano colori tradizionali quali: la gamma dei colori terrosi dall'avorio al ruggine; i verdi, i blu e i gialli. Le tende potranno essere tinta unita o rigate con bande larghe di uguale dimensione. Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione.

9.4 In presenza di irradiator di calore, le tende solari dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Scheda n° 3

PERGOLATI

Art. 1

Definizione

1.1 Struttura formata da graticci poggianti su pali a sostegno di piante rampicanti, non infissi al suolo.

Art. 2

Divieti

2.1 E' vietata ogni copertura con tettoie, onduline e simili.

Art. 3

**Forma materiali
e colori**

3.1 Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno o metalli smaltati.

Art. 4

Manutenzione

4.1 Le piante devono essere oggetto di attenta e costante manutenzione; l'area tenuta pulita dalle foglie.

Art. 5

Titoli autorizzativi

5.1 Per i manufatti della presente scheda devono essere richiesti i titoli edilizi qualora previsti.

Scheda n° 4

OMBRELLONI

Art. 1

Definizione

1.1 Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

Art. 2

Occupazione

2.1 La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

Art. 3

Pubblicità

3.1 Sono ammesse scritte pubblicitarie, previa autorizzazione del competente Settore, nella parte esterna inferiore di dimensione contenuta, salvo diverse indicazioni previste in appositi piani di zona.

Art. 4

Sicurezza

4.1 Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

Art. 5

**Rimozione
e sanzioni**

5.1 Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

Art. 6

**Forma materiali
e colori**

6.1 La tipologia deve essere caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con obbligo di telo grigio scuro canna di fucile, in doppio cotone impermeabilizzato.

FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

- Art. 1**
Definizione
- 1.1 Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.
- Art. 2**
Finalità
- 2.1 Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato o a scopo ornamentale.
- Art. 3**
Tipologie previste
- 3.1 Manufatti adottabili:
- Fioriere a raso suolo
 - Fioriere su balaustre
- 3.2 La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.
- Art. 4**
Occupazione
- 4.1 La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi mt. 2,00 per il transito pedonale.
- 4.2 Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione/vendita:
- a) i manufatti non devono debordare dall'area in concessione;
 - b) per evitare situazioni di abbandono e di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a nell'area, secondo i criteri dell'art. 15 delle disposizioni generali.
 - c) le fioriere dovranno essere posate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla lunghezza di una fioriera;
- 4.3 Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico.
- Art. 5**
Centro Storico
- 5.1 In centro storico, nelle aree pedonali riqualificate e/o di maggior prestigio per la città, tali elementi di delimitazione possono essere introdotti in misura minima.
- Art. 6**
Dimensioni
- 6.1.1 Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,50.

6.1.2 Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,50.

6.2 Quando le fioriere sono poste rasente ai muri, a scopo ornamentale, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, è libera; la larghezza del vaso non dovrà superare mt. 0,80 e le piante non dovranno debordare dal vaso stesso.

6.3 Sono ammessi rampicanti su graticci a patto che non superino le dimensioni stabilite.

6.4 I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1.50.

6.5 Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di mt. 1,00

Art. 7
Pubblicità

7.1 Le fioriere ad uso privato non possono avere scritte pubblicitarie salvo quelle riportanti il nome dell'attività commerciale connessa.

Art. 8
Manutenzione

8.1 I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque, mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

Art. 9
**Rimozione
e sanzioni**

9.1 Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate, in caso contrario l'Amministrazione Comunale procederà a norma di legge.

Art. 10
**Forma materiali
e colori**

10.1 L'Amministrazione si riserva di fornire dei progetti che prevedano l'adozione di tipologie specifiche da utilizzare nelle differenti zone.

10.2 Si prevede l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura di tonalità cromatica grigio scuro "canna di fucile".

Art. 11
Sicurezza

11.1 Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

PEDANE, PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI

Art. 1

Definizione di Pavimentazione

- 1.1 Materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo
- 1.2 Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).
- 1.3 Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia.
- 1.4 Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

Art. 2

Divieti

- 2.1 Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.
- 2.2 Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico, ambientale o di pregio. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione e bussole per esposizione di tabelle elettorali.
- 2.3 E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Art. 3

Occupazione

- 3.1 Nel caso di installazione di *pedane e* pavimentazioni, ogni concessione non potrà superare la superficie di somministrazione esterna all'esercizio concessa.
- 3.2 Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Art. 4

Indicazioni particolari

- 4.1 La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire lo scambio idrico-gassoso dell'apparato radicale.

Art. 5

Sicurezza

- 5.1 Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 10 e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.
- 5.2 Le pavimentazioni devono essere opportunamente delimitate.

5.3 Tappeti e zerbini, debbono essere opportunamente protetti da vasi o fioriere, in modo da non costituire pericolo alla circolazione.

Art. 6
Forma materiali
e colori

6.1 Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Ogni modulo non potrà avere dimensioni superiori a mq. 5. Nelle zone storiche devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

6.2 Si prevede l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura di tonalità cromatica grigio scuro "canna di fucile".

Art. 7
Titoli autorizzativi

7.1 Per i manufatti della presente scheda devono essere richiesti i titoli edilizi qualora previsti.

Scheda n°7

DEHORS STAGIONALI

- Art. 1**
Definizione 1.1 Strutture composite, smontabili e stagionali, chiuse da superfici rigide e trasparenti.
- Art. 2**
Divieti 2.1 E' vietata ogni infissione al suolo.
- Art. 3**
Occupazione 3.1 Tali installazioni sono consentite sia in aderenza ad un edificio che nelle vicinanze dello stesso nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 8 delle disposizioni generali del presente regolamento.
- 3.2 La struttura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi e comunque dovrà distanziarsi di almeno mt. 1,20 dal tronco degli stessi.
- Art. 4**
Dimensioni 4.1 L'altezza misurata alla linea di gronda non deve essere inferiore a mt. 2,20, ne' superiore a mt. 2,50.
La linea di colmo coincide con la parte immediatamente superiore delle vetrine. L'inserimento su vetrine ad arco o di forma particolare sarà valutato caso per caso.
- Art. 5**
Indicazioni 5.1 L'Amministrazione Comunale si riserva di dare ulteriori indicazioni estetiche e funzionali, attraverso l'adozione di piani d'arredo per ambiti urbani specifici.
- Art. 6**
Pubblicità 6.1 E' vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario ad esclusione di una vetrofania per lato, indicante il nome o il logo dell'esercizio, di dimensione non superiore al 10% della superficie complessiva del lato medesimo.
- Art. 7**
Sicurezza 7.1 La copertura a vetri dovrà avere una stratificazione interna che, in caso di rottura, impedisca la caduta dei frammenti. I vetri dovranno essere antisfondamento.
- Art. 8**
Temporaneità 8.1 I dehors stagionali potranno rimanere in loco per un periodo non superiore a cinque mesi all'anno dal 1 novembre al 31 marzo.

Art. 9
Impianti del
sottosuolo

9.1 E' obbligatoria la verifica e l'approvazione degli Enti erogatori dei servizi del sottosuolo.

Art. 10
Forma

10.1 Le forme da privilegiare sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande.

10.2 La struttura deve essere trasparente.

10.3 Possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento, a condizione che siano ben circostanziati sia nella forma che nell'ambientazione.

Art. 11
Materiali e colori

11.1 I montanti metallici devono essere a sezione contenuta; sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento e bronzo).

11.2 I Materiali devono essere naturali e/o metallici con finitura di tonalità cromatica grigio scuro "canna di fucile".

Art. 12
Prescrizioni per
l'occupazione
del suolo
pubblico al fine
di collocarvi
elementi di
arredo urbano
e/o strutture
di dehors

12.1 Il *dehors* e le strutture di arredo urbano non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e non devono creare barriera architettonica nel rispetto comunque del Codice della Strada.

In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:

- a) in prossimità di incrocio i *dehors* non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- b) non è consentito installare *dehors*, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e nelle aree pedonali purché non compromettano la viabilità dei mezzi autorizzati. E' inoltre possibile installare i *dehors* su strade classificate (ai sensi dell'Art. 2 del Codice della Strada) come locali e/o residenziali, sulle quali vigono particolari condizioni viabilistiche di riduzione e moderazione del traffico, all'interno delle aree omogenee definite ai sensi del Codice

della Strada "Zone 30".

- c) qualora i *dehors* siano posizionati su un'area destinata a parcheggio pubblico, il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto, non deve invadere le corsie di manovra e devono rispettare gli eventuali franchi prescritti dagli uffici competenti.
- d) nei percorsi con porticati dovrà essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale di almeno m. 1,50;

Art. 13 Attività

13.1 I *dehors* non devono essere adibiti ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali vigenti in materia.

13.2 Nei *dehors* non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescolta e la preparazione di alimenti e bevande ivi compresi i banco-frigo.

13.3 Per poter effettuare nei *dehors* piccoli intrattenimenti musicali nel rispetto dei limiti temporali e di immissione sonora previsti dalle normative, dai Regolamenti e dalle Ordinanze vigenti in materia, il titolare dell'esercizio è tenuto a presentare domanda corredata dalla necessaria documentazione, relativa all'impatto acustico, al fine dell'eventuale assunzione del parere dell'Autorità competente. Gli impianti elettrici eventualmente installati, devono comunque essere conformi alla vigente normativa.

Per l'utilizzo dei *dehors* occorre osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica il concessionario ha inoltre l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio derivante ai residenti nell'esercizio della sua attività all'aperto.

Art. 14 Condizioni e Obblighi per l'occupazione del suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di *dehors*

14.1 La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.

14.2 I concessionari dovranno tenere pulito, oltre all'area pubblica occupata, anche lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio.

14.3 Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero, a cura e spese del concessionario, da tutte le strutture e gli arredi, ove ciò sia

ritenuto necessario nei seguenti casi:

- a) nell'area interessata debbano effettuarsi opere pubbliche o interventi previsti dall'art. 27 della Legge Regionale n. 12/05 e successive modificazioni ed integrazioni sull'immobile dove ha sede l'esercizio commerciale o sugli immobili antistanti o adiacenti;
- b) nel caso in cui vi sia la sospensione dell'attività per un periodo di almeno 45 giorni naturali consecutivi;
- c) in caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati o cortei, qualora sia ritenuto necessario ad insindacabile giudizio degli Uffici preposti;

- d) per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei tempi indicati dagli Uffici competenti.

Restano comunque salve le disposizioni previste dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e del relativo Regolamento di attuazione, con riferimento in particolare alla circolazione dei pedoni.

Per comprovati motivi di tutela della pubblica incolumità e qualora non fosse possibile la comunicazione con carattere di urgenza, l'Ente proprietario della strada è autorizzato alla rimozione delle strutture, ed i costi saranno a carico del titolare dell'Autorizzazione. Il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee con addebito delle spese sostenute per la rimozione e custodia.

Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per un massimo di 60 giorni.

14.4 Eventuali danni riscontrati al patrimonio pubblico dovranno essere ripristinati direttamente dal concessionario. Nel caso di inadempienza, da parte del concessionario anzidetto, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà ad incamerare il deposito cauzionale o a escutere la polizza fideiussoria richiesta.

14.5 L'Amministrazione comunale si terrà sollevata e indenne da qualsiasi pretesa, molestia o danno anche giudiziario derivante dall'attività autorizzata che potesse pervenire da terzi.

Art. 15
Tipologie e
caratteristiche
dell'arredo
urbano e delle
strutture di
dehors

15.1 Tutti gli elementi costituenti il *dehors* devono essere mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e, laddove sia possibile, può essere consentito l'ancoraggio al suolo con idonei sistemi rispettosi della pavimentazione.

15.2 Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse quali capanni, chioschi e padiglioni.

15.3 Le lampade da riscaldamento devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non devono contrastare con l'ambiente circostante.

Art. 16
Manutenzione
degli elementi di
arredo urbano e
delle strutture di
dehors

16.1 Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei *dehors* devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario, oltre che in perfetta efficienza tecnico estetica.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa verifica e contestazione formale dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente/proprietario dei locali delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

16.2 Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

Art. 17
Titoli autorizzativi

17.1 Per i manufatti della presente scheda devono essere richiesti i titoli edilizi qualora previsti.

17.2 Dato atto che la superficie relativa agli spazi di cui alla presente scheda (*dehor*) non è da considerarsi slp, ad essa non si applicano i parametri edilizi di cui all'art. 3 del P.D.R. del P.G.T. vigente.

Art. 18
Documentazione
specifica

18.1 In considerazione della natura dei manufatti di cui alla presente scheda, oltre alla documentazione già richiesta dal

presente regolamento e dalle norme richiamate, devono essere prodotte polizza fideiussoria o deposito cauzionale indicati dagli uffici competenti.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 27/11/2023

La Presidente del Consiglio Comunale

Cherubina Bertola

Il Segretario Generale

Dott. Franco Andrea Barbera

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno **08 DIC. 2023** ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art.124 D.Lgs n.267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Andrea Barbera

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, dal **08 DIC. 2023** al **22 DIC. 2023**

E' divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza dei termini per non aver riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Andrea Barbera